

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06326861
00196 ROMA

Cod. Fisc.: 80032590582
Part. I.V.A.: 02115531002

www.cassageometri.it

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 52/SDG
del 3 luglio 2009

Ai Collegi Provinciali
e Circondariali

LORO SEDI

Oggetto: Dichiarazione dei redditi – Mod. 17/2009

Come di consueto, anche quest'anno, verrà attivata la procedura di invio telematico della comunicazione obbligatoria dei redditi alla Cassa – mod. 17/2009 – e del pagamento delle eventuali eccedenze contributive a partire dal 8 luglio p.v. Da tale data, sul sito CIPAG - Area riservata - sarà disponibile il relativo vademecum per i Collegi.

Il termine di scadenza per l'inoltro del mod. 17/2009 è fissato al 15 settembre 2009. Il versamento delle eventuali autoliquidazioni in eccedenza, potrà avvenire in unica soluzione entro il 15 settembre, ovvero in forma rateizzata nei termini di seguito indicati, (per il solo contributo soggettivo), semprechè la dichiarazione sia resa nei termini, ed il versamento dell'integrativo sia effettuato per intero entro la suddetta data.

In quest'ultima ipotesi, per il solo anno 2009, il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo u.s. data la crisi congiunturale che interessa tuttora anche la categoria dei geometri, ha differito la data di scadenza delle 2 rate di soggettivo, al 15 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010, con l'aggiunta dei soli interessi al 6% su base annua.

Un'importante novità di quest'anno è costituita dall'introduzione di una sezione dedicata alle dichiarazioni reddituali dei cosiddetti "contribuenti minimi", coloro cioè che hanno optato per il regime fiscale agevolato di esenzione dall'IVA (per tassazione forfettaria al 20%) di cui alla L. 244/08, cosiddetto "forfettone", previsto in caso di ricavi o compensi 2008 non superiori a 30.000 euro.

Gli iscritti interessati dovranno, infatti, segnalare espressamente di essere "contribuenti minimi" e dovranno indicare il reddito professionale ai fini IRPEF risultante dal Quadro CM rigo 6 del modello Unico 2009 ed il "volume d'affari" risultante dal Quadro CM rigo 2 (al riguardo pregasi far riferimento alle istruzioni a pag 12 del vademecum per i Collegi).

Il sistema, per quest'ultimo dato, che normalmente viene dichiarato al lordo di IVA e del contributo integrativo del 4% , calcolerà automaticamente l'imponibile lordo ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto.

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI

LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06326861
00196 ROMA

Cod. Fisc.: 80032590582
Part. I.V.A.: 02115531002

www.cassageometri.it

Altra importante novità è riferita ai cancellati nel corso del 2008 che abbiano presentato il mod. 18/C, i quali, come è noto, sono esonerati dall'invio del Mod. 17/2009.

Qualora si rendesse necessario modificare gli importi, già dichiarati con il modello 18/C, questi saranno comunque visibili agli interessati che potranno rettificarli entro la data del 15 settembre 2009. Eventuali conguagli contributivi conseguenti, in tal caso, saranno accertati e richiesti con M.Av. previo contatto da parte del personale della Cassa.

Rimane invece fermo l'obbligo per i cancellati nel 2008 che non abbiano provveduto all'invio del mod 18/C, nonostante le richieste della Cassa, di ottemperare nei termini del 15 settembre prossimo, all'invio del mod 17/2009.

Si precisa che la Cassa acquisirà comunque, anche in sede di incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate, il dato dell'eventuale reddito prodotto nell'anno di cancellazione, sul quale permane l'obbligo di contribuzione soggettiva introdotto dalle recenti modifiche regolamentari, a partire dal 2008.

Infine, sul sito della Cassa sarà disponibile, come di consueto, anche il modello 17/2009 cartaceo, da utilizzare, eccezionalmente, se ci si trova nella impossibilità di collegamento ad internet, e da inviare alla Cassa, anche in assenza di reddito, con raccomandata semplice, tenendo comunque presente che la dichiarazione sarà considerata irregolare e soggetta all'applicazione della relativa sanzione fino ad un massimo di 40 euro.

Anche per gli eredi sarà possibile l'invio della dichiarazione reddituale a mezzo modelli cartacei (in questo caso senza sanzioni), da restituire con le stesse modalità.

Per eventuali ulteriori chiarimenti siamo a disposizione ai seguenti numeri telefonici 06 32686823 – 231- 807- 825 e 804 ad uso esclusivo dei Collegi.

Confidando nella consueta e preziosa collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

